



COMUNICATO STAMPA n. 45/25

Lussemburgo, 8 aprile 2025

Sentenza della Corte nella causa C-292/23 | Procura europea (Controllo giurisdizionale degli atti procedurali)

Gli atti procedurali della Procura europea che possono incidere sulla situazione giuridica delle persone che li contestano devono poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale

Tuttavia, tale controllo non deve obbligatoriamente assumere la forma di un ricorso diretto, purché esso comporti una verifica del rispetto dei diritti e delle libertà dell'interessato

Gli atti procedurali della Procura europea che possono incidere sulla situazione giuridica delle persone che li contestano devono poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale. Spetta al giudice nazionale determinare se ricorra tale ipotesi, mediante un esame concreto e specifico.

Tuttavia, detto controllo dovrà assumere la forma di un ricorso diretto solo qualora tale tipo di ricorso sia previsto nel diritto interno per contestare direttamente una decisione analoga delle autorità nazionali.

La Procura europea è un organo indipendente dell'Unione europea incaricato di individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Essa è organizzata a due livelli: da un lato, un livello centrale, composto dall'ufficio centrale, situato nella sede della Procura europea, a Lussemburgo, e, dall'altro, un livello decentrato, composto dai procuratori europei delegati aventi sede negli Stati membri.

La Procura europea conduce in Spagna un'indagine penale per frode in materia di sovvenzioni dell'Unione. I procuratori europei delegati incaricati del caso hanno citato due persone in qualità di testimoni.

Le persone che sono oggetto dell'indagine hanno contestato la citazione a comparire di uno dei testimoni. Il giudice che assicura, in Spagna, il controllo giurisdizionale delle misure investigative della Procura europea ha adito la Corte di giustizia. Esso segnala che la legge spagnola autorizza tale controllo giurisdizionale solamente in taluni casi espressamente previsti, tra i quali non figura la citazione di testimoni. Orbene, detto giudice ritiene che quest'ultima sia un atto tale da produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Esso reputa quindi che debba essere esercitato il controllo previsto dal diritto dell'Unione ¹ su tale tipo di atti, per evitare una restrizione ingiustificata dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione.

Nella sua sentenza, la Corte sottolinea che spetta al **giudice nazionale competente determinare**, dopo un esame concreto e specifico, se la citazione di testimoni sia tale **da incidere sulla situazione giuridica** delle persone che sono oggetto dell'indagine. Se così è, la citazione in parola deve essere **sogetta al controllo del giudice**.

Orbene, ciò non significa necessariamente che **detto controllo** debba farsi mediante un **ricorso diretto** e specifico. Esso può **anche** essere effettuato **in via incidentale** a condizione che il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale nonché la presunzione di innocenza e i diritti della difesa siano garantiti.

Tuttavia, **quando è previsto un ricorso diretto** per contestare direttamente **una decisione analoga delle**

autorità nazionali, la **stessa possibilità** deve sussistere per gli **atti della Procura europea**.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎ (+352) 4303 2088.

Restate in contatto!



¹ [Regolamento \(UE\) 2017/1939](#) del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»).